



# COMUNE DI CHIANOCCO

- Città metropolitana di Torino -

## DECRETO SINDACALE n. 2 del 31 MARZO 2020

**OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA**

### IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di "rilevanza internazionale";
- il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, per sei mesi;
- successivamente, in data 11 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato lo stato di "pandemia";

Rilevato che, nell'intento di arginare il diffondersi del contagio, è stato emanato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, successivamente numerosi decreti attuativi, di cui si richiamano:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministeri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- la Direttiva 2/2020 del 12/03/2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione con la quale vengono fornite ulteriori indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01;

Visti, da ultimo:

- l'ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministro della Salute adottata di concerto con il Ministro dell'interno, che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha posto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, *salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute*;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Piemonte (decreto n. 34 del 21 marzo 2020) che dispone ulteriori misure restrittive per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, avente efficacia fino al 3 aprile;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020 che prevede misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, avente efficacia fino al 03 aprile 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 contenente "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, Serie Generale n.79.

Dato atto che le misure adottate per l'intero territorio nazionale sono, soprattutto, finalizzate a ridurre lo spostamento dei cittadini ai soli casi strettamente necessari al fine di prevenire il contagio da COVID-19;

Atteso che l'art. 1 comma 1 lett. q) del DPCM 8/3/2020 ha previsto che "siano adottate, in tutti i

casi possibili, *nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamento attivati nell'ambito dell'emergenza Covid-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro [...] ed evitando assembramenti*";

Richiamato l'art. 73 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 che testualmente recita:

*"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";*

Rilevato che con l'art. 73, sopra richiamato, recante *"Semplificazioni in materia di organi collegiali"* viene introdotta una disciplina di natura eccezionale e transitoria per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali, ossia Giunta e Consiglio, che risulta applicabile qualora l'Ente non abbia precedentemente adottato propri regolamenti per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi collegiali

Visto l'art. 25 dello Statuto comunale, avente ad oggetto *"Funzionamento della Giunta comunale"*, il quale prevede in merito alle sedute che:

1. *La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori nonché stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.*
2. *Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.*
3. *Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, con votazione palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.*

Dato atto che la partecipazione dei componenti della Giunta è stata finora sempre assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell'adunanza a ciò adibita;

Rilevata tuttavia l'opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie (si vedano, da ultimo, i D.P.C.M. dei giorni 8, 9, 11 e 22 marzo 2020), di garantire il più celere disimpegno dell'attività di Giunta Comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni spettanti all'organo esecutivo di governo, anche attraverso modalità di partecipazione, che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti della Giunta la possibilità di partecipazione alle sedute;

Rilevato che le moderne tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di videoconferenza;

Richiamate altre disposizioni di legge, riferite espressamente all'attività degli organi amministrativi, che mirano a potenziare l'uso degli strumenti telematici:

- art. 3 bis della legge 241/1990 che stabilisce che *"Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati"*;
- art. 12, comma 1, del D.Lgs. 82/05 che stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)"*;
- art. 45, comma 1, del D.Lgs. 82/05 che stabilisce che *"I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale"*;

Dato atto che il collegamento da remoto per lo svolgimento dell'adunanza è conseguentemente modalità alternativa allo svolgimento in sala comunale dei lavori purché sia garantita la riservatezza del collegamento e la segretezza. Tale modalità consente di tutelare la salute dei componenti degli organi collegiali, senza pregiudicare il funzionamento degli stessi, rispondendo altresì alle direttive impartite dal Governo, proprio in questa fase di emergenza, in materia di home working o smart working;

CONSIDERATO che risulta pertanto necessario definire linee guida relative allo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale con modalità telematica con possibilità dei componenti della Giunta di partecipare a distanza alle sedute della stessa, nel rispetto del metodo collegiale della seduta della Giunta Comunale;

DATO ATTO che qualora venissero emanate delle disposizioni normative o regolamentari in merito allo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale con modalità telematiche, l'ufficio preposto sarà immediatamente chiamato ad uniformarsi senza necessità di ulteriori atti;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa, **in via temporanea e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, salvo proroga dello stato di emergenza:**

1. DI DISPORRE quanto segue:

- La partecipazione alle riunioni della Giunta comunale è consentita *anche* in videoconferenza consentendo che uno o più dei componenti dell'organo collegiale ed il Segretario comunale partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale.

- La seduta della Giunta può anche essere tenuta con la suddetta modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri ed il Segretario comunale presenti in luoghi diversi.


2. DI APPROVARE le seguenti linee guida relative allo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale con modalità telematiche purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere prima e durante la conferenza, documenti;
- che sia consentito al Segretario comunale di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che l'espressione del voto consenta di identificare da parte di chi presiederà la giunta e da parte del segretario in modo inequivoco l'espressione della volontà in modo libero e informato, prevedendo, a tal fine, la modalità di votazione per appello nominale;
- verificandosi questi requisiti, la Giunta si considererà tenuta presso la sede istituzionale del Comune;
- il Sindaco e il Segretario comunale, o chi li sostituisce in caso di assenza, possono firmare digitalmente i documenti anche quando gli stessi si trovano fuori dal territorio comunale;
- nel verbale di seduta si dovrà dar conto del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta intervenuti in videoconferenza. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti eventualmente presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede

istituzionale del Comune;

3. DI STABILIRE, a tal fine, i seguenti criteri ulteriori di trasparenza e tracciabilità:
  - le riunioni della giunta sono registrate e, in quanto segrete, i relativi files sono archiviati a cura dell'ufficio segreteria;
  - l'appello dovrà essere svolto dal segretario in avvio di seduta, il quale accerterà "a video" l'identità del componente;
  - l'appello sarà ripetuto ogni volta che l'organo affronterà un nuovo oggetto iscritto all'ordine del giorno, per accertare la continuità e la qualità della connessione di tutti;
4. DI DISPORRE la presa d'atto delle presenti determinazioni nella prima seduta utile della Giunta comunale;
5. DI DEMANDARE alla Segreteria e al servizio competente per l'informatizzazione di provvedere l'esecuzione del presente atto, provvedendo, in particolare, agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui ai punti precedenti;
6. DI DARE ATTO che qualora venissero emanate delle disposizioni normative o regolamentari in merito allo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale con modalità telematiche, l'ufficio preposto sarà immediatamente chiamato ad uniformarsi senza necessità di ulteriori atti;
7. DI DISPORRE che notizia dell'adozione del presente provvedimento sia comunicata, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio del Comune, ai capigruppo consiliari;
8. DI PUBBLICARE il presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente all'interno della Sezione "Amministrazione trasparente" al fine di garantire la massima accessibilità e trasparenza.

Chianocco, li 31/03/2020

  
IL SINDACO



---

## PARERI


Ai sensi e per gli effetti sensi dell'art. 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vengono rilasciati i seguenti pareri:

### 1. SEGRETARIO COMUNALE:

- **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica (verifica della conformità dell'atto alla normativa tecnica che regola la materia).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Daniela SACCO



---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 120/2020 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio.

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 01/04/2020 al 15/04/2019.

Chianocco, 1° aprile 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paola RICHIETTO



